

ENTRO IL 4 OTTOBRE LA SANATORIA DELLE PARTITE IVA INATTIVE

di *Patrizia Clementi*

Capita meno infrequentemente di quanto si possa immaginare che le parrocchie siano titolari, senza averne la consapevolezza oppure senza averne l'obbligo, del numero di partita IVA.

1. DISCIPLINA DELLA PARTITA IVA

Ricordiamo che gli enti non commerciali sono obbligati a richiedere il numero di partita IVA (che va ad aggiungersi al numero di codice fiscale di cui sono obbligati a dotarsi subito dopo la loro costituzione) solo se svolgono una o più attività commerciali e fino a quando tali attività sono esercitate¹.

Succede, invece, che gli enti chiedano la partita IVA anche in assenza di attività commerciali ad esempio perché, nel richiedere il codice fiscale, utilizzano il modello sbagliato e si trovano inconsapevolmente a richiedere una partita IVA che avrà anche la funzione di codice fiscale, oppure perché vogliono effettuare acquisti in esercizi riservati ad imprenditori per il cui accesso viene richiesto il possesso della partita IVA.

Un altro motivo che può generare questa irregolarità deriva dalla cessazione di attività commerciali per il cui esercizio hanno correttamente richiesto la partita IVA, dimenticando, però, l'obbligo di segnalarne, entro trenta giorni, la chiusura all'Amministrazione finanziaria che avrebbe così provveduto a cancellare la posizione².

Non richiedere la partita IVA quando dovuto e/o non comunicare la cessazione dell'attività commerciale per la quale era stata attivata sono irregolarità sanzionate pesantemente: «*chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, previste nel primo e terzo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti è punito con sanzione da lire un milione a lire quattro milioni. La sanzione è ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio*» (art. 5, c. 6, D.Lgs. 471/1997).

2. REVOCA D'UFFICIO DELLA PARTITA IVA

Evidentemente, però, gli enti non commerciali non sono gli unici soggetti che possiedono "inutilmente" una partita IVA; le posizioni IVA cui non corrisponde alcuna operazione devono

¹ L'art. 35, c. 1 del D.P.R. 633/1972 stabilisce infatti che «*i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate...; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita IVA che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto*».

² «*In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate*»; «*in caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione*» art. 35, c. 3 e 4, D.P.R. 633/1972.

essere in numero così significativo (nella relazione tecnica, dai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate il livello delle partite IVA inattive è stimato in due milioni) da spingere il legislatore ad intervenire sul decreto IVA, il D.P.R. 633/1972, aggiungendo all'articolo 35, che disciplina le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività commerciali, il comma 15-quinquies³ per stabilire che il numero di partita IVA verrà revocato d'ufficio in due ipotesi:

- «qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni»;
- nell'ipotesi che, «se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo».

La norma stabilisce inoltre che il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.

È probabile che il tema della chiusura d'ufficio delle posizioni IVA sarà oggetto di ulteriori approfondimenti, volti a chiarire, ad esempio, cosa deve intendersi per mancato esercizio di attività commerciali o professionali (ne sarà indice la mancata emissione di fatture attive e la mancanza di acquisti?), come questo stato sarà accertato dall'Amministrazione finanziaria, se saranno previste indagini che potrebbero giustificare l'inattività (ad esempio la messa in liquidazione del soggetto).

3. SANATORIA PER LA MANCATA CHIUSURA DELLE PARTITA IVA INATTIVE

Al nuovo istituto della revoca d'ufficio che, secondo gli intenti dovrebbe servire ad incrementare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria, si accompagna una sorta di sanatoria che riguarda tutti coloro che hanno omesso la presentazione della denuncia di cessazione di attività. Viene infatti stabilito che «i titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la violazione versando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un importo pari alla sanzione minima indicata nell'articolo articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente» (art. 23, c. 3, D.L. 98/2011).

Le modalità di adesione alla sanatoria sono state illustrate con il comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate in data 11 luglio 2011.

Se la mancata comunicazione della chiusura dell'attività non è già contestata dall'Amministrazione finanziaria, mettersi in regola, per una volta, è facile e poco dispendioso: è sufficiente effettuare il versamento di 129 euro utilizzando il modello F24.

Il versamento deve essere effettuato entro il prossimo 4 ottobre.

Gli elementi da indicare nel modello F24 sono stati fissati dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 72/E dell'11 luglio 2011⁴:

- nella sezione “contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
- nella sezione “erario ed altro”
 - nel campo “tipo” la lettera “R”;
 - nel campo “elementi identificativi” la partita IVA da cessare;
 - nel campo “codice” il codice tributo 8110;
 - nel campo “anno di riferimento” l'anno di cessazione dell'attività.

Per evitare di incorrere nella sanzione, compresa tra i 516 e i 2.065 euro, e nelle presumibili attività di accertamento circa la corretta chiusura delle attività commerciali a suo tempo denunciate, è necessario che gli enti verifichino l'esistenza di partita IVA inattive e chiudano le posizioni aderendo alla sanatoria.

³ Il nuovo comma è stato introdotto dall'art. 23, c. 22 del D.L. 6.7.2011, n. 98 (conv. L. 15.7.2011, n. 111).

⁴ Che ha istituito il codice tributo 8110 denominato “Sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività di cui all'art. 35, c. 3, del D.P.R. 633/1972 – Sanatoria di cui all'art. 23, c. 23, D.L. n. 98/2011”.